

Agenzia Regionale di Sanità della Toscana

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE

**relativo alla modifica dell'art. 7 del CCDI 2023-2025 (parte normativa) e per la destinazione
delle risorse decentrate per l'anno 2025 (parte economica)**

Premesso che:

- in data 5 novembre 2025 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto integrativo decentrato per il personale non dirigente dell'ARS relativa alla modifica dell'art. 7 del CCDI 2023-2025 (parte normativa) e per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2025 (parte economica);
- in data 20 novembre 2025, il Collegio dei revisori dei conti dell'ARS ha espresso parere favorevole riguardo la suddetta ipotesi di contratto e ne ha certificato positivamente la rispondenza ai profili di compatibilità economico-finanziaria con i vincoli di bilancio e la normativa, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Direttore dell'ARS, con decreto n. 34 del 25.11.2025, ha autorizzato la sottoscrizione definitiva del predetto accordo;

In data 25 novembre 2025, tra:

- **la delegazione di parte pubblica**, nella persona del suo Presidente:

Federico Gelli - Direttore dell'ARS

Firmato

- **la Rappresentanze sindacale unitaria:**

Firmato

Firmato

Firmato

- **le Organizzazioni Sindacali territoriali:**

FP CGIL

Firmato

UIL FPL

Firmato

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) del personale dipendente non dirigente dell'ARS.

Premessa

Il presente Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) si applica al personale non dirigente dell'ARS ed ha per oggetto:

- la modifica parziale dell'art. 7 "Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance", nel punto 7.5 "Disciplina delle assenze" e, nello specifico, del punto 7.5.3 del Contratto integrativo sottoscritto dalle parti in data 05.03.2024 (d'ora in avanti CCDI 2023-2025, parte normativa);
- la definizione, per l'anno 2025, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo (parte economica).

Restano ferme e vigenti, per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo, le disposizioni del CCDI dell'ARS per il triennio 2023-2025, cui si fa integrale rinvio.

STRALCIO PARTE NORMATIVA

Articolo 1

Modifica dell'art. 7 "Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance" del CCDI 2023-2025

Le parti convengono di procedere alla modifica dell'art. 7 "Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance", del CCI 2023-2025 nel punto 7.5. "Disciplina delle assenze", con specifico riferimento al punto 7.5.3, che assume il seguente testo:

"I periodi di maternità anticipata e obbligatoria (articolo 45 comma 2 CCNL 2022 Funzioni Locali), quelli dedicati all'effettuazione di cure salvavita (articolo 50 CCNL 2022 Funzioni Locali), quelli conseguenti ad infortuni sul lavoro (articolo 49 CCNL 2022 Funzioni Locali), quelli di congedo per le donne vittime di violenza (articolo 43 CCNL 2022 Funzioni Locali) ed i tre giorni di permesso di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 33 CCNL 2018 Funzioni Locali) si intendono, a tutti gli effetti, come servizio effettivamente prestato; se gli stessi non consentissero ai dipendenti di soddisfare il requisito di accesso di cui al precedente punto 7.5.1., si prescinde dalla necessità di effettuare la valutazione, provvedendo, tuttavia, alla corresponsione della premialità sulla base dell'ultima valutazione effettuata o, nel caso non fosse disponibile alcuna valutazione, sulla base della media delle premialità corrisposte a seguito dell'ultima valutazione alla categoria di appartenenza."

PARTE ECONOMICA

La presente sezione del contratto collettivo integrativo ha per oggetto la definizione, per l'anno 2025, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. a) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Le risorse decentrate vengono determinate annualmente secondo la vigente normativa. Si richiama in merito quanto previsto al Titolo II, "Risorse decentrate", artt. 4 e 5, del Contratto-parte normativa triennio 2023-2025 sottoscritto in via definitiva in data 5 marzo 2024.
2. Le risorse decentrate così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina dell'art. 80 del CCNL 16.11.2022.

Articolo 3

Costituzione Risorse Contrattazione

1. Il fondo delle risorse economiche destinate alla contrattazione decentrata integrativa, determinate secondo la previsione dell'articolo 79 del CCNL 16 novembre 2022, nonché nel rispetto delle disposizioni legislative in

materia, viene costituito annualmente in coerenza con i vincoli di bilancio e con gli strumenti di programmazione economica e finanziaria ed è suddiviso in risorse stabili e risorse variabili.

2. Le parti prendono atto della costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025 disposta, nel rispetto delle disposizioni del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 e delle norme vigenti (art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017), con decreto del Commissario-Direttore n. 32 del 29/10/2025 che ammonta a Euro **336.089,23** come di seguito descritto in tabella:

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE COMPARTO - ANNO 2025			
RISORSE STABILI			
Disposizione	Descrizione	risorse non soggette a limite anno 2016	importo
Art. 79, comma 1, lett. a): risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), del CCNL 21 maggio 2018	art. 67 comma 1 CCNL 2016-2018 Importo unico consolidato all'anno 2017 al netto P.O. (e della decurtazione permanente di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013)		295.613,32 €
	art. 67 c. 2 lett.a) CCNL 2016-2018 Incremento 83,20 per personale in servizio al 31.12.2015	cfr. Dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 2016-2018	3.993,60 €
	art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2016-2018 Incrementi differenziali progressioni economiche orizzontali (ex art. 64)	cfr. Dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 2016-2018	4.100,98 €
	art. 67 c.2. lett. c) CCNL 2016-2018 Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato		- €
	art. 67 c. 2 lett.g) CCNL 2016-2018 Importi corrispondenti a stabili riduzioni dei compensi per lavoro straordinario		- €
	totale		303.707,90 €
<i>incrementi previsti dal nuovo CCNL 16.11.2022</i>			
Art. 79, comma 1, lett. b)	Incremento 84,50 per personale in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio)	ex art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022	4.394,00 €
Art. 79, comma 1, lett. c)	Risorse stanziate per incremento stabile della dotazione organica	art. 11 d.l. 135/2018 convertito in l. 12/2019	1.060,92 €
Art. 79, comma 1, lett. d)	Differenziali stipendiali personale in servizio al 01/01/2021	art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022	4.287,40 €
Art. 79, comma 1 bis	Differenziali stipendiali personale inquadrato in B3 ed in D3 (decorrenza 1/4/2023)	ex art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022	- €
TOTALE RISORSE STABILI			313.450,22
RISORSE VARIABILI			
Art. 79, comma 2, lett. a): risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018	a1) Art. 67, comma 3, lett. a) risorse conto terzi	Orientamento Ragioneria Generale dello Stato (cfr. circolare RGS 15 aprile 2011, n. 12; circolare RGS 2 maggio 2012, n. 16) e giudici contabili	8.000,00 €
	a2) Art. 67, comma 3, lett. c) per incentivi funzioni tecniche RT	Corte dei Conti sezione Autonomie Locali n. 6/2018	- €
Art. 79, comma 2, lett. b)	Integrazione 1,2% monte salari anno 1997 (ex art. 67 comma 4 ccnl 2016-2018)		- €
Art. 79, comma 2, lett. c)	risorse finalizzate ad adeguare la disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative e gestionali anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato		- €
Art. 79, comma 2, lett.d)	Economie straordinario		- €
Art. 79, comma 3	0,22% monte salari anno 2018, quota d'incremento del fondo proporzionale	ex art. 79 comma 6 CCNL 2019-2021	1.909,37 €
art. 80 comma 1	Somme non utilizzate negli anni precedenti (economie parte stabile)	orientamento Ragioneria Generale dello Stato (cfr. circolare RGS 15 aprile 2011, n. 12; circolare RGS 2 maggio 2012, n. 16) e giudici contabili	12.729,64 €
TOTALE RISORSE VARIABILI			22.639,01 €
TOTALE FONDO 2025			336.089,23 €

Articolo 4

Destinazione delle risorse decentrate

1. Le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, prelevate dal fondo specifico relativo alle risorse decentrate stabili, pari a € 313.450,22.
2. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 80 comma 1 del CCNL 2019-2021, gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere:
 - a) i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b);
 - b) le quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004.

L'ammontare delle risorse necessarie a finanziare tali istituti per l'ARS è pari a € 118.799,04, come di seguito descritto:

Art. 80 comma 1 CCNL 2019-2021	
Differenziale progressioni economiche	96.067,92
Risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto ex art. 33 CCNL 2002 - 2005	22.731,12
totale RISORSE	118.799,04

3. Le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, prelevate dal fondo specifico relativo alle risorse decentrate stabili, al netto degli impieghi previsti dal comma 1 del presente articolo.
4. Ai sensi dell'art. 80 comma 2, lett. j), del CCNL 2019-2021, le parti, nell'ambito del percorso di sviluppo e crescita del personale, concordano di destinare per l'anno 2025 quota parte delle risorse di parte stabile al finanziamento di nuovi differenziali economici per il personale in possesso dei requisiti previsti dall'art 2 del CCDI 2023-2025-parte normativa e dall'apposito *Disciplinare per la definizione delle procedure e dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno dell'area* Allegato A al medesimo contratto, da riconoscere in modo selettivo ad una quota limitata (non superiore al 50%) degli aventi diritto secondo i criteri stabiliti nel medesimo articolo e nel correlato Disciplinare, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 14 del CCNL 2019-2021. A tal fine le parti convengono di destinare per l'anno 2025 risorse di parte stabile al finanziamento di nuovi differenziali economici ai sensi dell'art. 14 del CCNL per un importo complessivo di € **13.350,00**, distribuito tra le tre distinte aree secondo l'ordine di graduatoria della relativa procedura selettiva e sulla base dei seguenti contingenti determinati sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione:
- 5.

CONTINGENTI 2025		
Area	Aventi titolo	Contingenti
Operatori esperti	1	1
Istruttori	5	2
Funzionari ed EQ	18	7
Totale	24	10

6. Le parti convengono che, in riferimento al punto 4.2.3 del *Disciplinare* — “*Ulteriori criteri correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi*” - saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli e i percorsi formativi che non siano già stati valutati in occasione di precedenti attribuzioni di progressioni economiche all'interno delle aree. Le parti, al fine di garantire una valutazione proporzionata all'impegno formativo e alla durata dei corsi frequentati, convengono inoltre, che il punteggio di 0,2 punti previsto per ciascun corso di formazione o aggiornamento professionale di durata uguale o superiore a 6 ore debba essere attribuito per ciascun modulo o blocco di 6 ore di formazione effettiva, fino al raggiungimento del limite massimo complessivo di 3 punti.
7. Le risorse stabili destinate per l'anno 2025 al finanziamento degli impieghi di cui all'art. 80 comma 1 e comma 2 lett. j) ammontano pertanto a complessivi € 132.149,04.

Art. 80 comma 1	<i>Risorse necessarie per impieghi stabili già effettuati</i>	118.799,04
Art. 80 comma 2 lett. j)	<i>Nuovi differenziali stipendiali per progressioni all'interno delle aree</i>	13.350,00
	<i>totale risorse</i>	132.149,04

Art.5 Ulteriori destinazioni

1. Le parti concordano, quindi, le seguenti destinazioni per l'anno 2025 delle risorse decentrate integrative che residuano:
 - a. corrispondere, ai sensi dell'art. 80 comma 2 lett. e) CCNL 2019-2021, i compensi per l'esercizio di specifiche responsabilità, di cui all'art. 84 CCNL 2019-2021, nell'importo complessivo di **€ 28.330,00**. Le parti danno atto che tale importo è già stato destinato ed impegnato per tale istituto in ottemperanza alla pre-intesa sottoscritta tra le parti in data 26/02/2025, con cui veniva concordato di destinare una quota specifica di risorse del fondo di contrattazione decentrata, non superiore a 28.330,00 euro, al fine di garantire l'attribuzione e la conseguente erogazione delle indennità di responsabilità in continuità con l'anno precedente.
 - b. erogare, ai sensi dell'art. 80 comma 2 lett. a) e b) secondo i criteri fissati nel Contratto – parte normativa all'art. 7, i compensi diretti ad incentivare la produttività il miglioramento dei servizi con riferimento all'anno 2025 per un ammontare complessivo di **€ 175.210,19**.

In tale ammontare sono comprese le risorse, pari ad un massimo di € 2.000,00 che le parti concordano di destinare alla maggiorazione del premio individuale, ai sensi dell'art. 81 del CCNL, secondo i criteri fissati nel Contratto-parte normativa triennio 2023-2025 all'art. 8:

Art. 80 comma 2 lett. a) e b) e art. 81	Performance organizzativa ed individuale	€ 175.210,19
	Di cui per Maggiorazione del premio	Max € 2.000,00

- c. corrispondere, ai sensi dell'art. 84-bis del CCNL 2019-2021, l'indennità condizioni di lavoro per maneggio valori di cui all'art. 70 bis CCNL 2016-2018, per un importo massimo di **€ 400,00**.

Art.6 Disposizioni finali

1. Il presente contratto integrativo decentrato, sulla base di quanto espresso in premessa, ha durata annuale e si applica alla parte normativa del CCDI 2023-2025 riguardo alla modifica dell'articolo 7 - punto 7.5.3 del medesimo contratto e alla parte economica per l'esercizio finanziario 2025.